



COMUNE DI GERMIGNAGA

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE per la DISCIPLINA delle ATTIVITÀ di SERVIZIO ALLA PERSONA

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 20/12/2018)

Regione Lombardia ha approvato in data 29 gennaio 2018, il Regolamento n. 4 (BURL n. 6, suppl. del 5 Febbraio 2018) che ha modificato il regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6 contenente la disciplina dell'attività di acconciatore.

Le presenti modifiche ed integrazioni si sono rese necessarie per recepire le variazioni normative introdotte dalla L.R. n. 3/2012 "Disposizioni in materia di artigianato e commercio [...]" e dal D. Lgs. 147/2012, nonché per rispondere a problematiche connesse all'affermarsi sul territorio di nuove modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

Le principali modifiche al regolamento 6/2011 riguardano: la competenza del comune (SUAP) anziché delle abolite commissioni provinciali per l'artigianato per la verifica del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività; l'obbligo per il responsabile tecnico di essere presente negli orari di esercizio dell'attività; gli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio, ripresa, cessazione, subingresso e sospensione dell'attività; la possibilità per l'acconciatore di concedere l'utilizzo di parte dei propri locali ad altri acconciatori e/o estetisti attraverso la figura contrattuale del cosiddetto affitto di poltrona e cabina. Alcune modifiche hanno, altresì, interessato le materie oggetto dell'intervento regolamentare dei comuni ed il regime sanzionatorio, aggiornato richiamando le norme attualmente vigenti in luogo di quelle abrogate.

I Comuni adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di estetista o adeguano quello già esistente entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento (cioè entro il 06/02/2019). Entro 30 giorni dall'adozione del regolamento i Comuni inoltrano alla Direzione Generale competente della Giunta Regionale il regolamento adottato.

PARTE PRIMA - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Art. 1 – Principi generali

L'attività di acconciatore, esercitata unificatamente su tutto il territorio comunale a favore sia di uomini che donne, anche a titolo gratuito, è disciplinata:

- ☐dalla legge 17 agosto 2005 n.174
- ☐dalle disposizioni regionali vigenti (Reg. Regionanale n. 6/2011 come modificato Regolamento n. 4 (BURL n. 6, suppl. del 5 Febbraio 2018)
- ☐dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene
- ☐dalle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i
- ☐dalle disposizioni del presente Regolamento

La suddetta attività, svolta nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, può essere esercitata in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi svolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare. Inoltre possono essere svolti prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

I trattamenti ed i servizi di cui al precedente comma possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalle disposizioni specifiche vigenti. Negli articoli seguenti, per ragioni di semplicità, si utilizzeranno la seguente terminologia:

- ☐*Ufficio*: lo Sportello Unico Attività Produttive Associato (S.U.A.P.)
- ☐*Responsabile*: il responsabile dello S.U.A.P.Associato
- ☐*Attività*: l'attività di acconciatore
- ☐*Locali*: gli spazi ove viene svolta l'attività di acconciatore comprensivi degli ingressi, locali accessori e servizi igienici in uso alla clientela ed al personale
- ☐*Posto di lavoro*: si intende una postazione con presenza di specchio
- ☐*S.C.I.A.*: segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e smi
- ☐*Portale*: il portale Nazionale Impresa in un giorno www.impresainungiorno.gov.it

Art. 2 – Luogo di svolgimento dell'attività

L'attività di acconciatore deve essere svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese autorizzate ad operare in sede fissa, ovunque esse aventi la sede legale ed i locali di esercizio, possono esercitare l'attività di acconciatore sul territorio comunale a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda o lo spettacolo, persone ammalate od immobilizzate od incapaci a deambulare.

L'esercizio dell'attività all'interno di luoghi di cura, riabilitazione, caserme, luoghi di detenzione o altro, può avvenire solamente a seguito di stipulazione di apposite convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

L'attività può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 7.

Art. 3 – Inizio dell'attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore deve presentare apposita S.C.I.A. mediante il Portale completa di:

- ☐ documentazione atta a comprovare l'abilitazione professionale del richiedente o del responsabile tecnico
- ☐ planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi
- ☐ relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio,
- ☐ Scheda 3 del titolare, dei soci e degli addetti
- ☐ fotocopia della carta di identità del dichiarante.

Qualora la S.C.I.A. sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione mediante comunicazione telematica al richiedente indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere fatte pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.

Si applicano le disposizioni generali di cui agli articoli 19, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 quinquies, 21 sexties, 21 septies, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Il Responsabile provvede ad inoltrare la documentazione:

- a) Ufficio Tecnico per la verifica della conformità urbanistica e Ufficio Tributi del Comune;
- b) A.T.S. territorialmente competente con trasmissione della SCIA e della documentazione.

Art. 4 - Commissione Consultiva Comunale

In attuazione all'art. 96 del decreto legislativo n. 267/2000, non viene prevista la Commissione Comunale.

Art. 5 - Qualificazione professionale

Per l'abilitazione professionale e le relative modalità di conseguimento, si fa riferimento all'art. 3 della legge 17 agosto 2005 n. 174 ed alle specifiche disposizioni regionali.

La dimostrazione del titolo abilitativo è a carico di chi presenta la S.C.I.A..

Sarà cura dell'Ufficio provvedere ad effettuare verifiche sulle autocertificazioni e attestati depositati.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea qualificazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività, salvo assenze temporanee per brevi periodi di tempo compatibili con la normale gestione aziendale (commissioni, permessi, ferie, infortuni, malattia ecc.). In caso di assenze prolungate il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso di idonea abilitazione professionale.

I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di acconciatore devono essere in possesso della qualificazione professionale

Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

Chiunque eserciti la attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente in questo Comune.

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente dalle specifiche disposizioni emanate dal competente Servizio dell'A.S.L. .

Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

- a) una superficie minima di mq. 15 (quindici) per il primo posto di lavoro e mq. 5 (cinque) per ogni ulteriore posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio facilmente lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di mt. 2 (due) dal pavimento;
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile dotati di comandi non manuali;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L, mezzi ventilazione sussidiari.

Inoltre devono essere disponibili:

- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfestazione degli arnesi da lavoro;
- b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, con un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 8 - Servizi igienici

I locali utilizzati per l'attività di acconciatore devono essere dotati di servizi igienici con anti wc con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno, in numero adeguato in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, conformemente alle disposizioni stabilite dal Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente dalle specifiche disposizioni emanate dal competente Servizio dell'A.T.S. .

La dotazione minima è di un servizio igienico per 6 posti lavoro (metri quadrati 40) e non più di tre addetti all'attività titolari e soci compresi.

L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene vigente.

Dovranno essere osservate le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 9 - Modalità per l'adeguamento dei locali

Le caratteristiche strutturali qui previste sono immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Comunale, sentita l'Autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.

Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente Servizio dell'A.T.S., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 10 - Attività miste

L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista nella medesima sede, previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento Locale di Igiene e del Regolamento Comunale per l'attività di Estetista vigenti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Chi esercita l'attività di acconciatore può effettuare cessione o vendita alla propria clientela di prodotti di cosmesi, parrucche, accessori e prodotti affini, nonché tutto quanto inerente ai trattamenti e servizi effettuati, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/98.

Qualora venga richiesto di esercitare una attività commerciale congiuntamente con l'attività di acconciatore dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al decreto legislativo n. 114/98 e dovrà essere identificata all'interno dei locali una specifica superficie di vendita. Comunque l'attività commerciale sarà subordinata alla attività di acconciatore che rimarrà quella principale e dovranno essere rispettati, in via prioritaria, gli orari di quest'ultima.

Art. 11 - Sospensione o revoca del diritto ad esercitare

L'attività di acconciatore può essere sospesa dal Comune secondo quanto disposto dalla normativa vigente per violazioni delle disposizioni in materia e del presente regolamento.

La revoca/decadenza del titolo abilitativo (autorizzazione/SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Qualora venga meno la figura del direttore tecnico deve essere data specifica e immediata comunicazione al SUAP; solo in tale caso al titolare sono concessi 30 giorni per nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti, e fare apposita comunicazione di sostituzione al SUAP; decorso tale termine, il comune procede ad emettere motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

L'attività si considera cessata in caso di sospensione per un anno prorogato di un ulteriore anno e decorsi i successivi 60 gg senza che il titolare presenti comunicazione di ripresa.

Art. 12 – Affitto di poltrona

L'esercizio dell'affitto di poltrona può essere effettuato sempre che:

- siano posseduti i requisiti professionali e rispettati i requisiti tecnico-strutturali ed igienico sanitari necessari per l'esercizio della singola attività;
- venga stipulato un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che, tra l'altro, individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;

-vi siano due posizioni autonome presso il Registro Imprese della Camera di Commercio

- sia stato redatto un rapporto contrattuale, attenente la sfera privatistica, che lega le due attività.

Dovrà essere presentata specifica comunicazione, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio, completa negli allegati e sottoscritta congiuntamente dalle due parti alla presenza del Responsabile.

Art. 13 – Subingresso, modifiche, trasferimento di sede, cessazione dell'attività

Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del diritto ad esercitare a favore di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

In caso di subingresso deve essere presentata apposita S.C.I.A. mediante accesso al Portale.

In caso di modifica dei locali, delle attrezzature e del ciclo lavorativo risulterà necessario presentare apposita S.C.I.A. di variazione.

Il trasferimento di sede può essere effettuato purché venga presentata apposita S.C.I.A.

In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata apposita comunicazione mediante il portale con in canale "Comunica".

L'attività di acconciatore può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno; a tale scopo deve essere trasmessa tramite portale apposita COMUNICAZIONE al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione. Al termine di tale periodo sono concessi all'impresa 60 giorni entro i quali comunicare la ripresa, la proroga o la cessazione dell'attività. Se il termine di 60 giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore.

Art. 14 - Giorni e orari di esercizio dell'attività

Gli orari giornalieri delle attività sono lasciati alla libera determinazione degli operatori. E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'unità locale.

Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di centri commerciali od altre strutture, ove l'attività prevalente risulta essere di altro tipo, l'orario di esercizio potrà essere conformato all'orario della struttura prevalente.

PARTE SECONDA - ATTIVITA' DI ESTETISTA

Art. 15 – Principi generali

L'attività di estetica, istituti di bellezza, solarium, sauna e bagno turco, comunque denominate ed dovunque siano esercitate, anche a titolo gratuito, sono disciplinate:

☐ dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1;

☐ dalle Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetista di cui alla Delibera di Giunta Regionale 13 marzo 2003 n. 4259 e il Regolamento n. 5

(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016) che disciplina l'attività di estetista in attuazione dell'art.21 bis della legge regionale 73/89 ;

☐ dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene;

☐ dalle disposizioni dettate dalla legge n. 241/90;

☐ dalle disposizioni del presente Regolamento.

La suddetta attività, svolta nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, può essere esercitata in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali. Negli articoli seguenti, per ragioni di semplicità, si utilizzeranno la seguente terminologia:

☐ *Ufficio*: lo Sportello Unico Attività Produttive Associato (S.U.A.P.)

☐ *Responsabile del procedimento*: il responsabile dello S.U.A.P.

☐ *Attività*: l'attività di estetista

☐ *Mestieri affini*: solarium, sauna o bagno turco

☐ *Locali*: gli spazi ove viene svolta l'attività di estetista comprensivi degli ingressi, locali accessori e servizi igienici in uso alla clientela ed al personale

☐ *Cabina di lavoro*: si intende una postazione con presenza di lettino

☐ *S.C.I.A.*: segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e smi.

☐ *Portale*: il portale Nazionale Impresa in un giorno www.impresainungiorno.gov.it.

L'attività di estetista, consistente in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia con tecniche manuali sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Unione Europea e alla legislazione statale e regionale.

Le apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate sono quelle ricomprese nell'elenco di cui alla legge n. 1/1990. Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

È vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione.

È vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

L'attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista. Per i minorenni deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Non è considerata attività di estetista chi svolge "applicazione e decorazione delle unghie" e chi effettua "massaggi rilassanti rivolti al solo benessere fisico".

Art. 16 – Luogo di svolgimento dell'attività

Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, immobilizzate e/o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 7.

Art. 17 – Inizio attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista o mestieri affini deve presentare apposita S.C.I.A. munita del portale corredata da

☐ documentazione atta a comprovare l'abilitazione professionale del richiedente:

☐ planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi

☐ relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio,

☐ Scheda 3 del titolare, dei soci e degli addetti

☐ fotocopia della carta di identità del dichiarante.

Qualora la S.C.I.A. sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere fatte pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.

Si applicano le disposizioni generali di cui agli articoli 19, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 quinquies, 21 sexties, 21 septies, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Il Responsabile provvede ad inoltrare la documentazione:

a) Ufficio Tecnico per la verifica della conformità urbanistica e Ufficio Tributi del Comune;

b) A.T.S. territorialmente competente con trasmissione della SCIA e della documentazione.

Art. 18 - Composizione della Commissione

In attuazione all'art. 96 del decreto legislativo n. 267/2000, non viene prevista la Commissione Comunale.

Art. 19 - Qualificazione professionale

Per l'abilitazione professionale e le relative modalità di conseguimento, si fa riferimento all'art. 3 della legge 4 gennaio 1990 n. 1 ed alle specifiche disposizioni regionali.

La dimostrazione del titolo abilitativo è a carico di chi presenta la S.C.I.A..

Sarà cura dell'Ufficio provvedere alle verifiche sulle autocertificazioni e attestati depositati.

Art. 20 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

Chiunque eserciti la attività di estetista e/o mestieri affini deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente in questo Comune.

Art. 21 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.T.S.

Ogni qualvolta vi sia inizio di nuova attività, subentro o trasformazione, prima dell'effettivo inizio dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del competente Servizio dell'A.T.S. che accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico sanitario.

Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 5 per ogni ulteriore posto; è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di m 2 x 2, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m 2, in materiale liscio, lavabile e sanificabile, anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno.

b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio facilmente lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;

c)lavabi fissi nelle cabine lavoro, con acqua corrente potabile dotati di comandi non manuali;

d)arredamento di facile pulizia;

e)dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;

Inoltre devono essere disponibili:

- l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro;
- appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, con un'adeguata sala d'attesa. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.

Art. 22 - Servizi igienici

I locali ove viene esercitata l'attività di estetista e/o mestieri affini devono essere dotati congruo numero di servizi igienici, in relazione agli addetti ed alle dimensioni dei locali, ad uso esclusivo dell'esercizio, con antiwc con lavabo, conformemente alle disposizioni del Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente anche alle disposizioni impartite dal competente servizio dell'A.T.S. singolarmente per ogni tipo di attività.

L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene.

Art. 23 - Modalità per l'adeguamento dei locali

Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che si insedieranno dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.

Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 24 - Informazioni e pubblicizzazione delle attività

Le informazioni al cittadino acquisiscono un ruolo chiave per l'esplicitamento dell'attività e di conseguenza necessitano di equilibrio e chiarezza.

A tal fine è auspicabile che ogni esercizio si doti di una carta dei servizi che dovrà essere trasmessa per conoscenza al Comune ed all'A.T.S. competente. Qualora detto strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso al Comune ed all'ASL competente il materiale divulgativo.

Prima di ogni trattamento il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, come pure sulle controindicazioni.

Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento ed in particolare per i minorenni il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. Non possono essere effettuate procedure di piercing e tatuaggio su soggetti minori di anni 18 con esclusione del solo piercing al lobo dell'orecchio con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

I cicli di somministrazione di raggi UVA ed i tatuaggi devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge n. 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione od accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, è comunicata al Comune ed all'ASL competente.

Art. 25 – Attività miste

L'attività di estetista e mestieri affini può essere svolta congiuntamente a quella di acconciatore nella medesima sede, previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento Locale di Igiene e del Regolamento Comunale per l'attività di Estetista vigenti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

Chi esercita l'attività di estetista può effettuare cessione o vendita alla propria clientela di prodotti di cosmesi, parrucche, accessori e prodotti affini, nonché tutto quanto inerente ai trattamenti e servizi effettuati, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/98.

Qualora venga richiesto di esercitare una attività commerciale congiuntamente con l'attività di estetista dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al decreto legislativo n. 114/98 e dovrà essere identificata all'interno dei locali un specifica superficie di vendita. Comunque l'attività commerciale sarà subordinata all'attività di estetista che rimarrà quella principale e dovranno essere rispettati, in via prioritaria, gli orari di quest'ultima.

Art. 26 - Sospensione o revoca del diritto ad esercitare

L'esercizio dell'attività di estetista e mestieri affini potrà essere sospesa ed eventualmente vietata qualora venga accertato un mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti nonché la perdita dei requisiti professionali o igienico-sanitari previsti .

Art. 27 – Affitto di cabina

L'esercizio dell'affitto di cabina può essere effettuato sempre che:

- siano posseduti i requisiti professionali e rispettati i requisiti tecnico-strutturali ed igienico sanitari necessari per l'esercizio della singola attività;
- venga stipulato un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che, tra l'altro, individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;

-vi siano due posizioni autonome presso il Registro Imprese della Camera di Commercio

-sia stato redatto un rapporto contrattuale, attenente la sfera privatistica, che lega le due attività.

Dovrà essere presentata specifica comunicazione, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio, completa negli allegati e sottoscritta congiuntamente dalle due parti alla presenza del Responsabile.

Art. 28 – Subingresso, modifiche, trasferimento di sede, cessazione dell'attività

Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del diritto ad esercitare a favore di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

In caso di subingresso deve essere presentata apposita S.C.I.A di cui alla modulistica regionale uniformata (modello B).

In caso di modifica dei locali, delle attrezzature e del ciclo lavorativo risulterà necessario presentare apposita S.C.I.A di cui alla modulistica regionale uniformata (modello A, planimetria).

Il trasferimento di sede può essere effettuato purché venga presentata apposita S.C.I.A di cui alla modulistica regionale uniformata (modello A).

In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata apposita S.C.I.A di cui alla modulistica regionale uniformata (modello B).

Art. 29 - Giorni e orari di esercizio dell'attività

Gli orari giornalieri delle attività sono lasciati alla libera determinazione degli operatori. E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'unità locale.

Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di centri commerciali od altre strutture, ove l'attività prevalente risulta essere di altro tipo, l'orario di esercizio potrà essere conformato all'orario della struttura prevalente.

PARTE TERZA - ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 30 – Principi generali

L'attività di operatore in tatuaggio e piercing, esercitata unificatamente su tutto il territorio comunale a favore sia di uomini che donne, anche a titolo gratuito, è disciplinata:

- ☐dalle Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, emanate dal Consiglio Superiore della Sanità - Ministero della Salute nel marzo 1998
- ☐dalle disposizioni regionali vigenti (ddg Sanità n. 6932 del 27.04.2004, decreto n.4721 del 25.05.2011)
- ☐dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene
- ☐dalle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i
- ☐dalle disposizioni del presente Regolamento

La suddetta attività, svolta nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, può essere esercitata in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali.

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi svolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare. Inoltre possono essere svolti prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

I trattamenti ed i servizi di cui al precedente comma possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalle disposizioni specifiche vigenti.

Negli articoli seguenti, per ragioni di semplicità, si utilizzeranno la seguente terminologia:

- ☐**Ufficio:** lo Sportello Unico Attività Produttive Associato (S.U.A.P.)
- ☐**Responsabile:** il responsabile dello S.U.A.P.Associato
- ☐**Attività:** l'attività di acconciatore
- ☐**Locali:** gli spazi ove viene svolta l'attività di acconciatore comprensivi degli ingressi, locali accessori e servizi igienici in uso alla clientela ed al personale
- ☐**Posto di lavoro:** si intende una postazione con presenza di specchio

☐ **S.C.I.A.:** segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e smi

☐ **Portale:** il portale Nazionale Impresa in un giorno www.impresainungiorno.gov.it

Art. 31 – Attività di tatuaggio e piercing

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di tatuaggio e/o piercing deve presentare apposita S.C.I.A. tramite il portale completa in tutti i suoi modelli allegati (relazione tecnica, planimetria, Scheda 3 del titolare, dei soci e degli addetti, fotocopia della carta di identità del dichiarante).

Per i requisiti professionali si fa richiamo alle disposizioni regionali di cui al decreto n. 4721 del 25 maggio 2011 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Qualora la S.C.I.A. sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere fatte pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.

Si applicano le disposizioni generali di cui agli articoli 19, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 quinquies, 21 sexties, 21 septies, 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del procedimento ha la facoltà di richiedere all'A.T.S. l'effettuazione di sopralluoghi, verifiche sulla documentazione tecnica nonché pareri sulle S.C.I.A. pervenute.

I locali adibiti all'attività di tatuaggio e/o piercing devono essere separati da quelli destinati alle eventuali altre attività.

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.T.S. competente.

Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici - sterili.

Per i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno dei clienti il consenso informato al trattamento ed in particolare per i minorenni, a favore dei quali è permesso solamente l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

I tatuaggi ed i piercing al di fuori del lobo dell'orecchio devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge n. 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

All'attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili e quelle del Regolamento Locale di Igiene vigente.

Art. 32 – Subingresso, modifiche, trasferimento di sede, cessazione dell'attività

Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del diritto ad esercitare a favore di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e

l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

In caso di subingresso deve essere presentata apposita S.C.I.A. mediante il portale.

In caso di modifica dei locali, delle attrezzature e del ciclo lavorativo risulterà necessario presentare apposita S.C.I.A. mediante il portale.

Il trasferimento di sede può essere effettuato purché venga presentata apposita S.C.I.A. mediante il portale.

In caso di cessazione dell'attività dovrà essere presentata apposita COMUNICAZIONE mediante il portale con in canale COMUNICA.

Art. 33 - Giorni e orari di esercizio dell'attività

Gli orari giornalieri delle attività sono lasciati alla libera determinazione degli operatori. E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'unità locale.

Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni

In caso di svolgimento dell'attività all'interno di centri commerciali od altre strutture, ove l'attività prevalente risulta essere di altro tipo, l'orario di esercizio potrà essere conformato all'orario della struttura prevalente.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 34 - Obblighi nell'esercizio dell'attività

Gli orari di esercizio prescelti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli apposti in modo ben visibile sugli ingressi ed all'interno dei locali.

All'interno dei locali dovrà essere disponibile copia della S.C.I.A. e tenuta esposta in modo ben visibile la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.

In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l'obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.

Art. 35 – Esercizio dell'attività all'interno circoli privati, strutture ricettive, luoghi di cura, fitness e simili

Per l'esercizio delle precedenti attività in luoghi di non libero accesso al pubblico indifferenziato (circoli privati, strutture ricettive di ogni tipo, ospedali, case di cura, centri assistenziali, case di riposo per anziani, palestre, luoghi per il fitness e la cura del corpo) si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento e quelle di cui al Regolamento

Locale di Igiene anche nel caso in cui le prestazioni vengano fornite gratuitamente per la promozione di prodotti oppure inglobate nelle quote associative o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio o ricomprese nell'attività prevalente.

Art. 36 – Vigilanza ed ispezioni

Gli appartenenti all'Ufficio ed al Servizio di Polizia Locale possono ispezionare i locali di esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che vengano rispettate tutte le disposizioni di natura igienico-sanitaria e commerciale.

Art. 37- Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Sanzioni per il settore degli acconciatori:

- violazione all'art. 2: sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000)
- violazione all'art. 3, all'art.12, all'art. 13, all'art. 15: sanzione ammin. pecun. da € 750 ad € 4.500 (p.m.r. € 1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art. 6: sanzione ammin. pecun. da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 167)
- violazione all'art. 7: sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000)
- violazione all'art. 8: sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.14: sanzione ammin. pecun. da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 167)
- violazione all'art.16: sanzione ammin. pecun. da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 167)
- per ogni altro caso previsto dalla Parte Prima del Regolamento: sanzione ammin. pecun. da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150).

Sanzioni per il settore degli estetisti e mestieri affini:

- violazione all'art. 16: sanzione ammin. pecun. da € 516 ad € 1.032 (p.m.r. € 344)
- violazione all'art.17, 27, 28: sanzione ammin. pecun. da € 516 ad € 1.032 (p.m.r. € 344) e ordinanza cessazione attività
- violazione all'art. 19: sanzione ammin. pecun. da € 516 ad € 2.500 (p.m.r. € 833) e ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.20, 21, 22: sanzione ammin. pecun. da € 150 ad € 500 (p.m.r. € 167)

-violazione all'art. 24: sanzione ammin. pecun. da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150)

-violazione all'art. 29 : sanzione ammin. pecun. da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 167);

-per ogni altro caso previsto dalla Parte Seconda del Regolamento: sanzione ammin. pecun. da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150).

Sanzioni per il settore del tatuaggio e piercing:

-violazione all'art. 30, 31: sanzione ammin. pecun. da € 516 ad € 1.032 (p.m.r. € 344)

-violazione all'art. 32: sanzione ammin. pecun. da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 167)

-per ogni altro caso previsto dalla Parte Terza del Regolamento: sanzione ammin. pecun. da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150).

Art. 37 – Abusivismo

Nei confronti di chi svolge attività senza titolo abilitativo, è prevista una sanzione da Euro 250 a Euro 5.000.

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza valido titolo abilitante. L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo. Decorso 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività il Comune applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 ad € 3.096 (p.m.r. € 1.032) e verranno attivate le procedure coattive ai sensi art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90 (apposizione dei sigilli ai locali ed alle attrezzature).

Il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 38 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia.

Sono abrogati i precedenti Regolamenti e ogni altra disposizione comunale in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

E' altresì pubblicato all'Albo on line, sul sito Amministrazione trasparente del Comune ed una copia del Regolamento inviata al S.U.A.P. per la relativa pubblicazione nella sezione Suap.